

LEGGI DI STABILITÀ 2016/ Lo scenario per la p.a. delineato dall'intreccio di norme

Un altro anno senza assumere Chance alla ricollocazione dei dipendenti provinciali

DI LUIGI OLIVERI

Un altro anno di assunzioni sostanzialmente bloccate si prefigura per le amministrazioni, anche se il contingente del personale in soprannumero delle province si è drasticamente (almeno sulla carta) ridotto a poco meno di 2 mila dipendenti.

La legge di Stabilità per il 2016 come approvata alla camera non pare allineata in maniera adeguata alla sofferta evoluzione del processo di ricollocazione dei dipendenti soprannumerari di province e città metropolitane. Infatti, non prevede alcun allentamento della morsa alle nuove assunzioni ed, anzi, in particolare a partire dal 2017, torna a stringere in maniera molto forte le maglie dei vincoli.

Infatti, il comma 126 del maxi emendamento abbassa drasticamente il tetto al turnover, portato per tutti gli anni 2016, 2017 e 2018 al solo 25% della spesa del personale non avente qualifica dirigenziale (le assunzioni dei dirigenti sono sostanzialmente bloccate dal maxi emendamento) cessato l'anno precedente.

Tuttavia, il medesimo comma conferma la vigenza del regime di sostanziale blocco delle assunzioni stabilito dall'articolo 1, comma 424, della legge

190/2014, finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale in soprannumero, contestualmente precisando che nel 2016, ultimo anno di applicazione del regime straordinario di cui al citato articolo 1, comma 424, resta ferma la percentuale dell'80% della spesa del personale cessato l'anno precedente. In realtà, tuttavia, tale percentuale può salire al 100%, proprio perché il comma 424, non intaccato dalla legge di Stabilità 2016, continua a disporre che «esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario». Quindi, nel 2016 in realtà, nonostante la «stretta» prevista dalla legge di Stabilità, le amministrazioni potranno continuare a destinare alla ricollocazione dei dipendenti provinciali il 100% delle risorse del turnover, relative all'anno 2015.

Oggettivamente, il comma 126 non brilla per chiarezza e sistematicità e sarà fonte probabile di intoppi operativi ed interpretativi. Soprattutto, mantiene, come detto, un regime di blocco delle assunzioni che appare sproporzionato al numero

di lavoratori in soprannumero. Tanto più in regioni come il Veneto, dove i dipendenti provinciali sono stati tutti assorbiti dalla regione, ad eccezione degli addetti ai servizi per il lavoro (in via transitoria rimasti per il 2016 alle dipendenze delle province, ma con costi a carico di regione e stato per effetto dell'accordo della Conferenza stato regioni del 30 luglio 2015) e degli addetti alla polizia provinciale, che resteranno definitivamente negli organici provinciali.

Sta di fatto che fino a quando non si sarà concluso il processo di ricollocazione dei poco meno di 2 mila dipendenti provinciali ancora in soprannumero (secondo la recente rilevazione di Palazzo Vidoni), nel 2016 gli enti locali avranno ancora in sostanza la possibilità di destinare a tali ricollocazioni il 100 della spesa delle cessazioni avvenute nel 2016, detratte (se vi sono) le spese per assunzioni di vincitori di concorsi appartenenti a graduatorie vigenti o approvate alla data dell'1/1/2015.

Invece, le assunzioni non riferite al personale delle province in soprannumero potranno essere finanziate con le risorse del triennio 2012-2014 ancora disponibili (ma, in realtà le risorse del 2014 dovrebbero essere state erose dalle esigenze di ricollocazione del personale pro-

vinciale del 2015...). Oppure, con il 25% della spesa del personale cessato, l'anno precedente che finanzia nella sostanza le assunzioni ammesse dal combinato disposto della deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti 19/2015 e dell'articolo 4 del dl 78/2015: di fatto, le figure da adibire ai servizi sociali e dell'istruzione, caratterizzati da profili infungibili o titoli di studio del tutto peculiari (educatori asili nido e assistenti sociali).

Se nel 2016 si chiuderà definitivamente la vicenda della ricollocazione, allora si ripristineranno le vecchie regole: niente più congelamento delle assunzioni, ma il limite sarà quello del 25% della spesa del personale cessato nel 2015.

Occorre ricordare che il comma 126 disapplica ma per i soli anni 2017 e 2018, il «bonus» concesso agli enti virtuosi dall'articolo 3, comma 5-quadro, del dl 90/2014, a mente del quale agli enti locali la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, è consentito effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il 100% del turnover. Tale incentivo dovrebbe, dunque, considerarsi utilizzabile nello scorcio del 2016 eventualmente utile, laddove la ricollocazione del personale provinciale si chiuda entro la fine dell'anno.

